



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1332**

Prot. n. de015-06

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Riserva naturale integrale Tre Cime del Monte Bondone: Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 1968, n. 1653, in applicazione degli artt. 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, attuativi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.- Autorizzazione allo sfalcio dei prati ed all'esercizio del pascolo.

Il giorno **30 Giugno 2006** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**MARGHERITA COGO**  
**MARCO BENEDETTI**  
**OLIVA BERASI**  
**OTTORINO BRESSANINI**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**SILVANO GRISENTI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**TIZIANO SALVATERRA**  
**GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**REMO ANDREOLLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

A seguito del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574, che trasferiva al patrimonio regionale le foreste di proprietà dello Stato nella Regione Trentino- Alto Adige, e sulla base della nota del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di data 15 gennaio 1968 n. 2474, contenente l'invito ad istituire riserve integrali nelle foreste demaniali, con deliberazione della Giunta regionale, 21 giugno 1968, n. 1653 e successivo decreto del Presidente 3 luglio 1968, n.128, è stata istituita la "Riserva naturale integrale Tre Cime del Monte Bondone", entro il Comprensorio della Foresta demaniale regionale del Monte Bondone in C.C. Sopramonte (TN), per un'estensione di circa ha 185.

Lo scopo della Riserva era quello di salvaguardare le elevate valenze naturalistiche e faunistiche presenti nell'area, impedendo qualsiasi attività antropica che non fosse giustificata da esigenze didattiche, escursionistiche, amministrative e di vigilanza.

Dopo l'attribuzione alla Provincia Autonoma di Trento della competenza legislativa esclusiva in materia di Aree Protette per la protezione della flora e della fauna, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige", il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n.115 ha sancito il passaggio della Tenuta demaniale dalla Regione alla Provincia Autonoma di Trento.

L'area corrispondente alla Riserva è stata designata con decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 aprile 2000 come "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, (nota come direttiva "Habitat"), la quale si propone di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione di una rete ecologica europea, che prende il nome di "Natura 2000".

La Riserva è stata, inoltre, individuata con deliberazione della Giunta provinciale 08.04.2005, n. 655 come "Zona di Protezione Speciale" (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli"), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

Mediante l'istituzione della rete europea "Natura 2000", che comprende anche le zone di protezione speciale, la direttiva 92/43/CEE mira alla tutela della biodiversità, attribuendo alle Autorità competenti il compito di definire "misure di conservazione", dirette a mantenere o a ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente habitat e specie di particolare interesse comunitario considerati a rischio di estinzione.

Al fine di recepire autonomamente nell'ordinamento provinciale le succitate direttive comunitarie, la Provincia, con la legge 15 ottobre 2004, n. 10, ha disciplinato, con gli artt. 9 e 10, l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, precisando in particolare che *"le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE..... dalla Giunta provinciale.... per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali"* e *"per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali."*

*“Nelle more dell’adozione delle misure di conservazione indicate dall’art. 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nei territori dei Parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell’articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986.” “Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie”.*(art. 10, comma 1).

In esecuzione di quanto sopra, con la citata deliberazione della Giunta provinciale 08.04.2005, n. 655, volta ad individuare nuove ZPS sul territorio trentino, e con successiva deliberazione 30.12.2005 n. 2956, sono state definite le misure di salvaguardia, valide rispettivamente per tutte le zone di protezione speciale e per tutti i Siti d’importanza comunitaria.

Nell’ambito di queste misure di carattere generale, è prevista la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, finalizzati alla creazione di aperture e spazi ecotonali nelle formazioni subalpine, al ripristino o mantenimento di aree a pascolo in fase di imboscimento spontaneo, al decespugliamento localizzato di specie colonizzanti.

Per quanto riguarda la Riserva “Tre Cime del Monte Bondone”, dall’analisi dei risultati delle indagini naturalistiche, è emerso che la sua peculiarità non deriva tanto dalla presenza di particolari componenti floristiche, quanto piuttosto dalla presenza di specie faunistiche e dalla sua complessità e localizzazione. L’area si trova infatti in una zona di transizione tra il clima prealpino e continentale. Per di più, il territorio ha buoni scambi, come continuità ambientale, con il resto del territorio trentino, soprattutto per quanto riguarda le componenti faunistiche superiori.

Il divieto assoluto di qualsiasi attività umana all’interno della Riserva ha instaurato una dinamica vegetazionale tendente ad un progressivo rimboschimento delle aree prative/pascolive, con conseguenze negative per la conservazione e la diffusione di alcune specie di interesse comunitario, relative sia all’avifauna stanziale (come il Fagiano di Monte) e di passo, sia alle comunità vegetali della regione geografica alpina.

In proposito, la direttiva 92/43/CEE esige l’applicazione di opportune misure per evitare nelle zone d’interesse comunitario *“il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva”*.

Più precisamente, la direttiva 79/409/CEE prevede l’adozione *“delle misure necessarie a mantenere o adeguare”* la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri *“ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”*, nonché delle *“misure necessarie a preservare, mantenere o ristabilire”* per le medesime specie *“una varietà ed una superficie di habitat”*.

Pertanto, per contrastare un’eccessiva chiusura delle aree aperte e conservare l’habitat di queste specie, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui alle suddette direttive, si ritiene necessario ed urgente consentire nella Riserva, come prima misura di tutela, lo sfalcio dei prati e l’attività di pascolo, in attesa di adottare un adeguato ed organico piano di gestione.

Tutto ciò premesso e preso atto del nuovo assetto normativo delineato dal vigente Statuto di autonomia, che determina le potestà legislative e le funzioni amministrative della Provincia Autonoma di Trento e ne ripartisce le competenze tra gli organi della stessa,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Vista la Legge 5 gennaio 1933, n. 30 “Ordinamento dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali”
- vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, che demanda alle regioni il compito di classificare e di istituire le riserve naturali di interesse regionale e locale;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige”, che attribuisce alla Provincia Autonoma di Trento competenza legislativa esclusiva in materia di Aree Protette;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 115, che ha sancito il passaggio della Tenuta demaniale dalla Regione alla Provincia Autonoma di Trento;
- vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- visto il decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000, avente ad oggetto “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- vista la Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;
- vista la Legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, secondo cui “...*al fine di assicurare e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio delle riserve naturali e delle aree protette, la Giunta provinciale può provvedere alla realizzazione ed all’attuazione...di interventi e attività...di salvaguardia e ripristino...*”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08.04.2005 recante “Individuazione delle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva “Uccelli”)”;
- vista la deliberazione 30.12.2005 n. 2956, “Individuazione delle misure di salvaguardia dei siti di importanza comunitaria (SIC), contro il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie”;

- vista la deliberazione della Giunta regionale, 21 giugno 1968, n. 1653, “Istituzione di una riserva naturale integrale entro il comprensorio della Foresta demaniale regionale di Monte Bondone nel C.C. di Sopramonte”.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. di sostituire il secondo capoverso della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 1968, n. 1653, recante “Istituzione di una riserva naturale integrale entro il Comprensorio della Foresta demaniale regionale del Monte Bondone nel C.C. di Sopramonte”, con il seguente capoverso:

*“Nelle more di adozione di uno specifico piano di gestione, entro il perimetro della Riserva, come da unita cartografia, è consentito lo sfalcio dei prati e l’esercizio del pascolo, restando vietata qualsiasi altra attività antropica. E’ altresì consentito l’accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza.”*

2. di demandare, in assenza del piano di gestione, al Dirigente del Servizio competente in materia di conservazione della natura la determinazione delle prescrizioni necessarie per l’esercizio delle attività consentite all’interno della Riserva, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE per i quali il sito è stato individuato.
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare evidenza al fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b. della legge 6.12.1971 n. 1034.
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

SC